Redditi di società e imprese

Determinazione delle imposte e novità in Dichiarazione

Mauro Nicola

Presidente Fondazione Nazionale Formazione Commercialisti

Termini, modelli e modalità

Termini dichiarativi

Scadenza

Termini di presentazione

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).



Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni nei casi di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale).

> Da presentare sempre in forma autonoma

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Termini dichiarativi

Obbligo presentazione

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni).

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.



28 febbraio 2024

Termini dichiarativi

Dichiarazioni integrative

Il D.L. n. 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8-bis dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore **entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione**.

L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il **momento di utilizzabilità del credito emergente**. Il comma 8-bis, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), "per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".

Viceversa, per le integrative "entro l'anno" il relativo credito risulta immediatamente utilizzabile.

Ciò detto, il limite temporale all'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni "ultrannuali", **non può essere superato attraverso l'integrazione "a catena" di tutte le dichiarazioni**, a partire da quella in cui è stato commesso l'errore fino all'ultima dichiarazione utile, non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole di integrazione disposte dalle norme di riferimento sopra richiamate.

5

ALTA FORMAZIONE


Ranocchi


Termini dichiarativi



6

ALTA FORMAZIONE







Versamento imposte dichiarativi SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA **RATA VERSAMENTO INTERESSI** % **VERSAMENTO** (*) **INTERESSI** % 0,00 31 luglio 0,00 30 giugno 29 17 luglio 0,18 21 agosto 0,18 39 0,51 0,51 21 agosto 18 settembre 18 settembre 4º 0,84 16 ottobre 0,84 5º 16 ottobre 1,17 16 novembre 1,17 1,50 16 novembre (*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. 10 ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Versamento imposte dichiarativi

Ricorda: i versamenti di acconto vengono eseguiti in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Acconti soggetti ISA RS430



La casella va barrata se il contribuente, pur non essendo soggetto ad ISA, partecipi a società, associazioni e imprese (artt. 5 e 115 del TUIR) che sono soggette agli ISA. **Stesse regole**.

11

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Modalità operative



Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP per il periodo d'imposta 2021





12







Esonero dall'apposizione del visto di conformità. Nel frontespizio, nella sezione "Firma della dichiarazione", è stata eliminata la casella che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 9-bis, comma 11, lett. a), del D.L. n. 50/2017.



Nessuna barratura

ALTA FORMAZIONE





Professionista: sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Professionista – Sospensione termini adempimenti fiscali, per malattia o infortunio

Destinatari: liberi professionisti iscritti ad Albo (anche in forma associata sempre che inferiori a 3).

Presupposto: ricovero ospedaliero o domiciliare per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico (minimo per 3 giorni) che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale.

Scadenza prorogate: quelle dei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Sospensione termini: a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari e fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Formalità: PEC a Ufficio fiscale competente del certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.



16





Falsa dichiarazione o attestazione: sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da 6 mesi a 2 anni.

Ogni altra violazione: sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.



Cliente beneficiario della sospensione dei termini!!!

17

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Sospensione termini adempimenti **fiscali** per malattia



18

ALTA FORMAZIONE

Sospensione termini adempimenti **fiscali** per malattia

Il caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate con Interpello n. 248/2023	
Giorno dell'infortunio	11 giugno 2022
Adempimenti sospesi	tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (60 giorni dall'11 giugno 2022)
Data di conclusione delle cure	26 ottobre 2022
Data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi	26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022)

19

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Sospensione termini adempimenti **fiscali** per malattia

Pertanto, sempre seguendo il caso risolto dall'Agenzia con l'Interpello, e riportato nella tabella sopra, per il versamento del saldo delle imposte sui redditi di un soggetto con partita IVA si avrà al seguente situazione:



- termine ordinario per il versamento delle imposte senza maggiorazione: 30 giugno 2022;
- periodo di sospensione del versamento: dal 30 giugno al 25 novembre 2022;
- termine finale di esecuzione del versamento: 26 novembre 2022.

Se il contribuente avesse voluto rateizzare il versamento delle imposte, entro il termine del 26 novembre 2022 avrebbe dovuto versare, senza maggiorazione, le rate



- del 30 giugno 2022 e
- del 18 luglio 2022,
- in quanto ricadenti nel periodo di sospensione (dall'11 giugno 2022 fino al 10 agosto 2022).

mentre le rate

- del 22 agosto 2022 (il 20 agosto cadeva di sabato),
- del 16 settembre 2022 e
- del 17 ottobre 2022,



non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione in quanto non ricadenti nel periodo di sospensione.

20

ALTA FORMAZIONE

Sospensione termini adempimenti fiscali per malattia

Obbligo di inviare ai competenti uffici della Pubblica amministrazione copia dei mandati professionali, assieme alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera o delle cure domiciliari, nasce dalla necessità di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano della sospensione.

Visto che la norma non richiede la data certa, afferma l'Agenzia delle Entrate che «per poter documentare detta data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la "prova" anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo».

21


ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Visto di conformità

Visto di conformità

Accesso area sito Agenzia delle Entrate per consultazione https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/abilitati730/result.htm




23

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Visto di conformità

Segnalazioni



b. la presenza del nominativo del professionista nel predetto elenco informatizzato ma in stato "Non attivo".

Ricevuta telematica Entratel → Evidenzia irregolarità

24

Conservazione dichiarazioni dei redditi

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

Conservazione DR telematiche

La DR trasmessa telematicamente deve essere sottoscritta dal solo contribuente (elemento essenziale del modello da conservare) e non anche dall'intermediario, quest'ultimo invece, deve conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa al posto dell"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e sostituto d'imposta.

Ne consegue che la dichiarazione inviata, dunque, deve essere sottoscritta dal solo contribuente e non anche dall'intermediario.

I soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione sono tenuti a conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa, in luogo dell"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta, pertanto la dichiarazione, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate dall'intermediario, può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa "specifica richiesta" sottoscritta dal contribuente medesimo.

26

Conservazione dichiarazioni dei redditi

Interpello del 12 dicembre 2019, n. 518

Conservazione DR telematiche

Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Qualora **il contribuente**, invece, intenda **conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale**, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e **immodificabilità** del documento **devono essere garantiti dalla firma digitale** o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

La gestione dei crediti di imposta, bonus e superbonus

Modalità operative Casella "Presenza visto Superbonus", da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel "Superbonus" (art. 119, comma 11, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34).



Dichiarazione Redditi 2022

Compensazione crediti erariali

Art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Per l'utilizzo in compensazione orizzontale - ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - dei crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle **ritenute alla fonte**, alle imposte sostitutive dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, per **importi superiori ad 5.000,00 euro annui**, il contribuente ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

L'utilizzo di tali crediti è ammesso dal **1° giorno del relativo periodo di imposta**, considerando i crediti compensabili generati per effetto della variazione di periodo di imposta, e prescindendo dalla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

31

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Dichiarazione Redditi 2022

Compensazione crediti erariali

In alternativa al rilascio del visto è possibile la **sottoscrizione della dichiarazione** - oltre che dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - da parte dell'organo **incaricato della revisione legale dei conti** (art. 2409-bis c.c.), attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2014).

Indebita/irregolare compensazione

L'Agenzia delle Entrate procede al **recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati** in violazione delle predette modalità e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni, con l'atto di cui all'art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, **per il cui pagamento non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (art. 3, comma 4, del D.L. n. 50/2017).**

32

ALTA FORMAZIONE

Dichiarazione Redditi 2022

Compensazione crediti erariali


Ris. Agenzia delle Entrate n. 57/2017


Dal 1° giugno 2017, al fine di adeguare le procedure informatiche, è operativo il **controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, in presenza di F24 presentati da **titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti** (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997).

Se il modello F24 viene "respinto" perché il credito è inesistente oppure non è utilizzabile (ad esempio, non è ancora maturato), si ritiene che la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento.

33

ALTA FORMAZIONE







Riferimenti normativi D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122 Art. 8, comma 1, lett. b), e comma 1-bis) Implementa TUIR - art. 83



Errori correggibili - OIC 29

OIC 29 par. 44

Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un Principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili.

Possono verificarsi errori a causa di:

- errori matematici;
- di erronee interpretazioni di fatti;
- di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

39

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

OIC 29 - Classificazione errori (dal 2017)

Lo stabiliscono gli amministratori (l'organo di controllo rilascia parere) Errori rilevanti Errori non rilevanti Sono quelli che, da soli o insieme ad altri Sono quelli che non possono essere errori, İnfluenzano le decisioni economiche assimilati a quegli errori che invece degli utilizzatori di bilancio. arrecano pregiudizio alla conformità del postulato bilancio il con rappresentazione veritiera e corretta.

Impatto solo sul PN NO variazione risultato d'esercizio

Impatto sul CE Variazione risultato d'esercizio

Valutazione riferita all'anno in cui l'errore è commesso. Non all'anno in cui viene corretto

40


Errori contabili irrilevanti e loro correzione Correzione di errore nel calcolo del valore delle rimanenze SÌ iniziali nell'esercizio x-n (contabilizzate in eccesso nel bilancio **Irrilevante** precedente) Conto Oneri *a* Rimanenze iniziali (CE) economico Correzione di errore - Duplicata rilevazione di una fattura di NO acquisto nell'esercizio x-n **Irrilevante** Debiti v/fornitori a Costo variazione in modello Redditi/IRAP 41 ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Errori non correggibili con effetto fiscale Esempi IMU non deducibile contabilizzata, pagata ed erroneamente dedotta. auto deducibile Costo bollo 20% Rimedio erroneamente dedotto al 100%. **Dichiarazione** Compenso amministratore non corrisposto integrativa e contabilizzato ed erroneamente dedotto. ravvedimento Dividendo contabilizzato e non incassato, erroneamente tassato. di rappresentanza erroneamente contabilizzata come spesa di pubblicità. 42


8

Società di comodo a passo ridotto -Primo anno senza perdite sistematiche

ALTA FORMAZIONE







11

IRAP – Deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato più semplice in dichiarazione

ALTA FORMAZIONE



